



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. [REDACTED] in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 11184 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2014, promossa da

[REDACTED], elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv. Andrea Sorgentone, che lo rappresenta e difende,

**attrice**

**contro**

[REDACTED] con sede in Roma ed elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende,

**convenuta**

la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti

**CONCLUSIONI**

**nell'interesse di** [REDACTED] nell'interesse di parte attrice previo richiamo alle



difese in atti ed in particolare le deduzioni svolte sulle diverse ipotesi elaborate dal CTU all'udienza del 24.11.2017, nonché, con riguardo all'integrazione alla CTU depositata, alle note critiche trasmesse oltretutto alle deduzioni di cui alle precedenti note per l'udienza del 19.10.2021, si insiste affinché il CTU venga chiamato a chiarimenti affinché, considerato il conto affidato anche anteriormente al 31/03/1992, e verificate le rimesse solutorie sul saldo "rettificato", consideri solutori solo i movimenti successivi all'annotazione a debito (in extra fido) delle competenze, essendo ogni altro movimento astrattamente solutorio ininfluenza ai fini della causa...

Si conclude in conformità all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.05.2018:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,

1) in via principale accertare e dichiarare che per il c/c per cui è causa, pur costantemente affidato, sono state pattuite condizioni economiche ultra legali con clausola nulla in quanto facente riferimento ai c.d. usi su piazza e prevedendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi nonché la mancanza di ogni pattuizione riguardo la cms, le spese di tenuta conto e per singole operazioni;

2) ovvero in via subordinata: se la banca produrrà gli accordi modificativi del contratto del 30/07/1987 accertare e dichiarare la nullità / illegittimità/mancata doppia sottoscrizione o mancata sottoscrizione delle clausole che prevedano gli interessi passivi con rinvio agli "usi su piazza"; gli interessi ultralegali, anatocistici, di mora se usurari; la c.m.s., la comm. per l'affidamento; la comm.



mancanza fondi; la comm. disponibilità fondi;

3) per l'effetto dell'accoglimento delle domande ai nn. che precedono,

3.1) in via principale accertare e dichiarare –con azione di accertamento negativo– che i saldi tempo per tempo degli e/c per cui è causa sono errati e non dovuti e quindi accertare e dichiarare il saldo del c/c 30750 al momento della chiusura (con condanna alla ripetizione delle somme indebitamente pagate dal correntista in tale data) epurato di tutte le annotazioni non dovute e ricalcolato ai tassi di interesse attivi e passivi come di giustizia partendo da un saldo pari a zero da quando vi sia una serie continua di e/c se quello apparente sia negativo o in subordine dal saldo apparente;

3.2) in via subordinata accertare e dichiarare che i saldi tempo per tempo degli e/c per cui è causa sono errati e non dovuti e quindi accertare e dichiarare il saldo del c/c 30750 epurato di tutte le annotazioni non dovute e ricalcolato ai tassi di interesse attivi e passivi come di giustizia partendo da un saldo pari a zero da quando vi sia una serie continua di e/c se quello apparente sia negativo o in subordine dal saldo apparente con condanna della convenuta alla rettifica delle proprie risultanze contabili;

4) rigettare la domanda riconvenzionale formulata dall'istituto di credito in quanto infondata in fatto ed in diritto;

5) con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite a favore dell'Avv. Andrea Sorgentone che si dichiara antistatario;

**nell'interesse della** [REDACTED] si confermano le conclusioni



rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10 marzo

2015 (voglia il Tribunale, contrariis reiectis,

in via preliminare

- accertare e per l'effetto dichiarare l'intervenuta estinzione per prescrizione del diritto fatto valere dall'attore e/o la decadenza dall'impugnazione degli estratti conto in cui lo stesso è incorso, mandando assolta la convenuta odierna opponente da ogni avversa pretesa;

nel merito

- previo accertamento dell'infondatezza e/o inammissibilità delle pretese restitutorie azionate rigettare le avverse domande e mandare assolta la convenuta da ogni avversa pretesa;

nel merito

- dichiarare tenuto e per l'effetto condannare [REDACTED] nella sua qualità di fideiussore della [REDACTED] al pagamento in favore della [REDACTED] dell'importo di euro 111.448,15, oltre agli ulteriori interessi maturati e maturandi dalla data del 26 febbraio 2015 fino al giorno dell'effettivo pagamento;

in via meramente subordinata e salvo gravame

- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle avverse domande compensare il credito vantato dall'Istituto con quello eventualmente riconosciuto in capo all'odierno attore e per l'effetto dichiarare tenuto e condannare [REDACTED]

[REDACTED], nella richiamata sua qualità, al pagamento dell'eventuale residuo importo in favore della [REDACTED]



in ogni caso

- con vittoria di spese ed onorari del giudizio.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione spedito il 23 dicembre 2014 [REDACTED] dopo avere premesso che dal 30 luglio 1987 al 30 giugno 2010 aveva intrattenuto con la [REDACTED] il rapporto di conto corrente contraddistinto con il numero 30750, ha sostenuto che la pattuizione contrattuale relativa agli interessi a debito, facendo generico rinvio agli usi piazza, doveva reputarsi nulla per indeterminatezza, che parimenti nulla era la previsione relativa alla loro capitalizzazione e che, in ogni caso, non era dovuta la commissione di massimo scoperto, in quanto non pattuita, e, sulla base di tali allegazioni, ha chiesto al Tribunale di accertare il saldo del conto alla data della sua chiusura e di condannare la [REDACTED] alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

La [REDACTED] ha resistito contestando la fondatezza delle avverse censure ed eccependo comunque la prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito.

La stessa banca, inoltre, dopo avere premesso che essa stessa con atto del 7 novembre 1994 aveva prestato *una garanzia fideiussoria – sino alla concorrenza di lire 200.000.000 – in favore della società allora denominata* [REDACTED] [REDACTED] ... *per il buon fine delle obbligazioni contrattuali relative ad*



acquisti di merci e servizi che la ditta [REDACTED] ha assunto o assumerà e che l'attore con contratto stipulato in data 26 gennaio 2005 si costituiva fideiussore sino alla concorrenza dell'importo di euro 371.000 in favore della [REDACTED] per l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla predetta società della quale è altresì socio unico, ha affermato che la [REDACTED] divenuta cessionaria dei crediti originariamente sorti in capo alla società [REDACTED] [REDACTED] ivi compresi quelli derivanti dal rapporto di fornitura intercorrente con la [REDACTED] aveva manifestato la volontà di escutere per l'intero importo garantito e che tale richiesta era stata soddisfatta e, sulla base di tali allegazioni, ha dichiarato di volere proporre domanda riconvenzionale *al fine di sentire condannare l'odierno attore, nella sua qualità di fideiussore della [REDACTED] al pagamento dell'importo di euro 111.448,15*, oltre agli ulteriori interessi maturati e maturandi dalla data del 26 febbraio 2015 fino al giorno dell'effettivo pagamento.

2.1 Orbene, prendendo le mosse dalla domanda proposta dall'attore, si deve, innanzi tutto, osservare che quest'ultimo ha ritualmente prodotto la nota sottoscritta il 30 luglio 1987, con la quale la [REDACTED] gli aveva comunicato di avere aperto un conto corrente di corrispondenza, precisando che questo sarebbe stato *regolato, salva diversa pattuizione, dalle "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi" a tergo della presente riportate ed alle Condizioni d'uso*".



La banca ha sostenuto che detto documento *non riporti alcun numero identificativo del conto corrente nell'occasione acceso con la conseguenza che, allo stato, non appare neppure ragionevolmente dimostrato che quel documento si riferisca all'intervenuta apertura del conto n. 30750 in ordine al quale si controverte*, ma tale difesa appare subito priva di pregio ove si osservi che la prima movimentazione registrata sul conto n. 30750 risale al 4 settembre 1987 ed è, dunque, di pochi giorni successiva alla data della citata nota della [REDACTED], la quale, d'altra parte, nel presente giudizio non ha né allegato né tanto meno provato che [REDACTED] fosse titolare di due distinti ma coevi rapporti di conto corrente, così da rendere ipotizzabile la riferibilità del documento contrattuale in esame al secondo rapporto non oggetto di causa.

La stessa banca ha poi sostenuto che detto documento non sia integro rilevando come lo stesso *difetti dell'unito foglio verosimilmente riportante le "condizioni d'uso" regolamentanti il profilo economico*, ma anche tale difesa appare inconsistente giacché il foglio unito al documento contrattuale del 30 luglio 1987 ed in questo richiamato doveva essere restituito alla [REDACTED] *ad accettazione delle condizioni di cui spora e delle nome a tergo riportate* e non doveva, quindi, evidentemente contenere clausole contrattuali diverse da quelle che dovevano rimanere nella disponibilità del cliente.

2.2 A questo punto, si deve sottolineare che la nota sottoscritta dalla [REDACTED] il 30 luglio 1987 e riportante le condizioni destinate a regolare il rapporto di conto corrente oggetto di causa non determinava il tasso degli interessi a debito del



correntista ma si limitava a stabilire che *gli interessi dovuti dal correntista all'azienda di credito, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza* (art. 7, comma 3).

Lo stesso documento, inoltre, stabiliva che i rapporti dare avere vengano “chiusi contabilmente, in via normale, a fine dicembre di ogni anno, portando in conto, oltre agli interessi e alle commissioni”, anche “le spese di tenuta e chiusura del conto e ogni eventuale altra”, precisando poi che i conti che risultino, “anche saltuariamente, debitori, vengono invece chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente” ferma restando a fine d’anno l’accredito degli interessi attivi, dovuti dalla azienda di credito, operate le ritenute fiscali di legge (art. 7, commi 1 e 2).

Lo stesso documento, infine, non quantificava le spese a carico del correntista né conteneva alcuna pattuizione in merito alle Commissioni di Massimo Scoperto.

2.3 Ebbene, la Suprema Corte, in tema di obbligazioni pecuniarie, ha ripetutamente affermato che il requisito della necessaria determinazione scritta degli interessi ultralegali, prescritto dall'art. 1284 c.c., può essere soddisfatto anche "per relationem", attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obbiettivamente individuabili, precisando, peraltro, che è insufficiente a tale scopo la clausola che si limiti ad un mero riferimento "alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza", o





espressioni analoghe, poiché, data l'esistenza di diverse tipologie di interessi, essa non consente, per la sua genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso concretamente riferirsi, e che, in tal caso, la conoscenza successiva del saggio applicato non vale a sanare l'originario vizio di nullità della pattuizione, per carenza del requisito della determinabilità, la cui esistenza l'art. 1346 cod. civ. esige "a priori".

La stessa Corte, inoltre, ha sottolineato che, in tema di capitalizzazione degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, con cui è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 76 Cost., la norma (contenuta nell'art. 25, terzo comma, del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342) di salvezza della validità e degli effetti (fino all'entrata in vigore della delibera CICR) delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, dette clausole restano disciplinate, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, dalla normativa anteriormente in vigore, alla stregua della quale esse - basate su un uso negoziale, anziché su una norma consuetudinaria - sono da considerarsi nulle.

2.4 In questo quadro, dunque, il saldo del conto corrente oggetto di causa deve essere rideterminato applicando i tassi legali, senza operare alcuna capitalizzazione ed escludendo la commissione di massimo scoperto e gli altri oneri non pattuiti, ma tenendo, altresì, conto dell'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla Banca, cosicché, se nel periodo anteriore al decennio dalla notifica dell'atto di citazione vi siano stati pagamenti solutori,



ossia rimesse operate extra-fido o in assenza di fido, il saldo, in ragione dell'eccezione di prescrizione avanzata dalla banca, dovrà essere determinato senza espunzione delle annotazioni a debito del correntista illegittimamente applicate ma pagate con tali rimesse.

2.5 A questo punto, deve anche aggiungersi che il rapporto di conto corrente deve ritenersi cessato quanto meno alla data del 29 aprile 2012.

La [REDACTED] infatti, nella comparsa di costituzione ha esplicitamente riconosciuto che il 19 aprile 2012 il correntista aveva avanzato una richiesta di chiusura del conto e le ragioni addotte dalla stessa banca non appaiono in alcun modo idonee a paralizzare l'efficacia del recesso ricevuto, la quale trova il suo fondamento nell'art. 1833 c.c.

2.6 Tenuto conto dei risultati cui è pervenuto il CTU (attenendosi ai criteri indicati al precedente paragrafo 2.4 e dando ampia e condivisibile motivazione delle operazioni compiute) nella relazione integrativa depositata il 3 maggio 2021, deve, quindi, concludersi che il conto corrente n. 30750 alla data della sua chiusura ovvero alla data del 29 aprile 2012 presentasse un saldo a credito del correntista pari ad euro 27.968,63 (prima ipotesi di calcolo).

3. La [REDACTED] peraltro, è a sua volta creditrice della somma di euro 103.291,00 nei confronti di [REDACTED] in virtù della fideiussione da quest'ultimo prestata a garanzia degli obblighi della [REDACTED], di cui lo stesso era amministratore.

La Banca, in verità, non ha prodotto il contratto di fideiussione concluso con l'attore, ma l'esistenza e l'oggetto di questo devono ritenersi pacifici.

██████████, infatti, nella memoria depositata il 21 maggio 2015, non solo ha ricordato che in qualità di fideiussore della ██████████ aveva già in precedenza promosso altro giudizio per l'accertamento del saldo di un conto corrente intestato alla debitrice principale, ma ha anche sostenuto che *essendo il debitore principale (la ██████████ creditrice di una somma superiore a quella dovuta in base alla fideiussione per la stessa pagata, è illogico e contrario a buona fede che l'importo di quest'ultima sia richiesto al fideiussore potendo la banca ... compensare il proprio credito con quanto dovuto.*

La fideiussione, del resto, essendo un negozio a forma libera, non deve essere provato per iscritto.

4.1 Operata, dunque, la compensazione – fino al limite della concorrenza – dei reciproci debiti, ██████████ deve essere condannato al pagamento, in favore della ██████████ della differenza, pari ad euro 75.322,37, oltre agli interessi, al saggio legale, dalla domanda al saldo.

4.2 Le spese, in ragione della reciproca soccombenza, devono essere compensate per metà e poste a carico dell'attore per la restante quota.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

1. dichiara che il conto corrente n. 30750 alla data della sua chiusura presentava un saldo a credito di ██████████ pari ad euro 27.968,63;



2. dichiara che la [REDACTED] era a sua volta creditrice nei confronti di [REDACTED] della somma di euro 103.291,00;
3. dichiara la compensazione – fino al limite della concorrenza – dei reciproci debiti e condanna [REDACTED] al pagamento, in favore della [REDACTED] della differenza, pari ad euro 75.322,37, oltre agli interessi, al saggio legale, dalla domanda al saldo.
4. dichiara compensate per metà le spese di lite e condanna [REDACTED] alla rifusione, in favore della [REDACTED] della restante quota, che liquida in complessivi euro 7.094,50, di cui euro 6.715,00 per competenze, oltre spese generali (15%) ed accessori dovuti per legge.

Cagliari, 3 marzo 2023

Il Giudice

dott. [REDACTED]

